

n. 1913 e successive leggi 27 novembre 1939 n. 2090 e 1° febbraio 1940 n. 78, salva la riserva a favore dell'Istituto sovventore di cui al primo capoverso dell'art. 10 del R.D.L. 25 ottobre 1924 n. 1944;

2°) di mettere tale somma a disposizione della Cassa depositi e prestiti perchi venga da quest'ultima mutuata all'I.N.C.I.S. per lo scopo anzidetto, al saggio d'interesse del 6% annuo netto e con ammortamento in 50 anni, che avrà inizio dal 1° gennaio successivo all'ultimazione dei fabbricati esentati con la somma mutuata;

3°) di autorizzare fin d'ora il versamento della indicata somma di £ 3.500.000, in una o più volte, a richiesta della Cassa suddetta ed in relazione alle occorrenze dell'I.N.C.I.S. - Gli interessi dei versamenti in conto corrente si matureranno a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal giorno dell'inizio delle somme, al saggio del 6% annuo netto. - La restituzione della somma complessiva, dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni per capitale versato e per interessi maturati dal giorno dei versamenti, sarà iniziata dalla Cassa depositi e Prestiti a decorrere dalla medesima data dalla quale avrà inizio l'ammortamento del relativo mutuo da parte dell'Istituto sovventore, ai sensi del.